ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA

Prot. EN/mgz n. 2329 del 19/10/2023

Agli Iscritti all'Albo
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Ricorso

Gentili iscritti/e,

come previsto dalle norme, trascorsi cinque anni dall'insediamento, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) è scaduto, per compimento di mandato.

Il CNPI, in scadenza di mandato, ha redatto e adottato con propria delibera n. 545/73 del 07 settembre 2023 un nuovo *Regolamento elettorale* che alleghiamo in copia.

Ciò detto, verificato che il nuovo Regolamento introduce regole elettorali contrastanti con la vigente normativa e che con la sua adozione si rischia di svuotare il Consiglio Nazionale di ogni connotato di proporzionalità e rappresentatività di tutti gli iscritti, lo scrivente Ordine delle province di Bologna e Ferrara, **unitamente ad altri 32 Ordini Territoriali**, si è fatto promotore dell'impugnazione dinanzi al TAR del Lazio del nuovo *Regolamento Elettorale* già adottato dal CNPI per l'elezione dei Consiglieri nazionali.

Sempre per quanto contenuto nel Nuovo Regolamento, preme segnalare inoltre che, le istanze di questo Ordine, affinché il Regolamento risultasse meglio tutelante la parità di genere nelle cariche elettive e, più in generale, il riequilibrio tra uomo e donna nel nostro specifico settore professionale, sono state sistematicamente disattese, tanto nella fase di approvazione del Regolamento stesso, quanto in quella successiva alla sua pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra, si è resa necessaria questa iniziativa.

Certi del favorevole accoglimento di questa azione, ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Per il Consiglio direttivo:

Il Presidente
Per. Ind. Enrico Negrini

Sede Legale Via Di Corticella 183/8 - 40128 BOLOGNA Tel. 051 6350944
Sede distaccata Via Via Giuseppe Fabbri, 178 - 44122 FERRARA
WEB http://www.perindbo.org E-MAIL asso@perindbo.org PEC ordinebolognaferrara@pec.cnpi

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLE PROVINCIA DI BOLOGNA E FERRARA

Prot. EN/mgz n. 830 del 10/07/2024

Ai Periti Industriali
Iscritti all'Albo delle Province di Bologna e Ferrara
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Elezioni del CNPI – Sentenza

con riferimento alla nostra comunicazione Prot. EN/mgz n. 2329 del 19/10/2023, siamo ad aggiornarvi circa il ricorso al TAR del Lazio promosso dal Nostro Ordine unitamente ad altri 32 Ordini Territoriali.

Lo scorso 28 giugno, infatti, è stata pubblicata la sentenza pronunciata dalla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, nella quale viene accolto uno dei due motivi segnalati in ricorso, che annulla parzialmente il regolamento elettorale adottato con delibera del CNPI del 07/09/2023 e conseguente ***"caducazione automatica degli atti connessi relativi al procedimento elettorale in quanto svoltosi sulla base di un Regolamento parzialmente illegittimo"***.

In particolare, si evidenzia come "...le disposizioni censurate con il primo motivo siano illegittime in quanto contrastanti con l'art. 48 Cost. e con l'art. 51 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale di riferimento, poiché volte a *"comprimere o condizionare nel merito"* le scelte dell'elettore e, pertanto, ad alterare *"forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima"* (Corte cost. n. 4/2010 cit.)."

Riteniamo che il primo risultato ottenuto sia certamente positivo e che sottolinei l'intento del Nostro Ordine, insieme a quello degli altri 32 Ordini ricorrenti, di far prevalere la correttezza e la trasparenza negli atti che si compiono.

Unitamente alla presente troverete allegato il testo integrale della sentenza.

Vi dobbiamo altresì informare che a questa sentenza è già stato depositato ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte di alcuni Ordini convenuti oltre che dal CNPI stesso, a cui sarà necessario costituirci per ribadire quanto ottenuto in prima istanza e difenderne il risultato.

Sarà nostra cura aggiornarvi non appena ci saranno sviluppi ulteriori.

Cordiali saluti.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Per. Ind. Enrico ***Negrini***

Il Presidente
Per. Ind. Enrico Negrini

Via di Corticella 183/8 40128 BOLOGNA TEL. 051 635 09 44
WEB http://www.perindbo.org E-MAIL asso@perindbo.org

Pubblicato il 28/06/2024

N. 13102/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13372/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13372 del 2023, proposto da
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze, Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, Ordine dei Periti Industriali dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Grossetto, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di La Spezia, Ordine dei Periti Industriali e

dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Livorno, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Massa Carrara, Ordine del Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Matera, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano e Lodi, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Prato, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Sassari e Olbia-Tempo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Savona, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siracusa, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verbano Cusio Ossola, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Cosimo Paoletti Perini, Marco Stano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Perisi e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria-Asti-Torino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Messina, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Foggia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Perugia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Avellino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Modena, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali delle Province di Biella e Vercelli, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Cremona, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Rieti, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Palermo, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Agrigento, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia

di Reggio Emilia, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Roma, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Varese, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Frosinone, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Nuoro, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Lecco, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Maria Mastinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti propri:

- della nota prot. 1620/ge/ del 21.09.2023 del CNPI avente ad oggetto *"Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Convocazione elettorale dei Consigli Territoriali nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023";*

- del *"Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del Consiglio dell'ordine dei Periti Industriali"* adottato con delibera del CNPI n. 545/73 del 07 settembre 2023 nella parte in cui dispone (comma 9) che *"Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'Ordine"*) e che (secondo periodo del comma 10) *"inoltre, sono nulle le schede che riportano un numero di nominativi votati difforme, inferiore o superiore, rispetto a quelli da eleggere al Consiglio Nazionale"* ed in quella in cui (comma 11) riserva in modo vincolato un seggio al genere meno rappresentato "*indipendentemente dal numero di preferenze";*

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi la nota Prot. 1744/GE/ff del 05.10.2023 del CNPI di diniego all'istanza di annullamento/rettifica in autotutela presentata in data 01.10.2023 nonché la nota del 20.09.2023 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto *"Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei*

periti industriali laureati. Convocazione elettorale dei Consigli dei collegi locali nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023" (prot. m_dg.DAG.20/09/2023.0188463) nella parte in cui provvede alla indizione delle elezioni consiliari nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023 senza imporre l'espunzione dal Regolamento adottato con delibera del CNPI N. 545/73 del 07 settembre 2023 delle disposizioni contrastanti con le norme costituzionali e/o con quelle di rango legislativo di al d.lgs. d.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 nonché di quelle, alla data del 20.09.2023, risultavano già inattuabili;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti impropri:

- del verbale di accertamento del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e di proclamazione degli eletti del 12.12.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.12.203 (a sua volta pubblicato in data 02.01.2024) nonché, per quanto occorrer possa, del verbale di insediamento del CNPI 2024 – 2029 del 23.01.2024 (di contenuto ignoto) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e di Ministero della Giustizia e di Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e di Luca Fedele e di Giovanna Maria Roma e di Sergio Comisso e di Antonio Daniele Barattin e di Rosario Morabito e di Amos Giardino e di Vanore Orlandotti e di Stefano Cervi e di Mario Bracaglia e di Antonio Perra e di Esposito Giovanni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso introduttivo notificato in data 11.10.2023 e ritualmente depositato, gli Ordini professionali ricorrenti – premettendo di essere 33 dei 97 Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che rappresentano oltre un terzo degli iscritti e del numero di iscritti esercenti la professione di Perito Industriale – hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, in particolare il "*Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del Consiglio dell'ordine dei Periti Industriali*", adottato con delibera del CNPI del 07.09.2023 (e pubblicato in data 21.09.2023), nonché la nota del 5.10.2023 del CNPI di diniego all'istanza di annullamento in autotutela presentata in data 1.10.2023 e la nota del 20.09.2023 con la quale il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni consiliari nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023 senza imporre l'espunzione, dal Regolamento adottato, delle disposizioni qui contestate in quanto contrarie alle norme costituzionali e al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

A fondamento del gravame hanno dedotto i seguenti motivi di diritto:

I. "*Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 48 e 51 della Costituzione; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 c. 2 e 4 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 c. 1 d.lgs. d.lgt. 23 novembre 1944 n. 382; Violazione della nota del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II – Ordini professionali e Albi del 23.08.2023 avente ad oggetto "Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali (art.51 Cost.)" e di quella del 20.09.2023 avente ad oggetto "Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Convocazione elettorale dei Consigli dei collegi locali nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023"; Violazione dei principi di proporzionalità e rappresentatività; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, incongruità ed illogicità*", in quanto sostanzialmente il nuovo Regolamento, fermo il condivisibile fine di tutelare "la parità di genere", avrebbe introdotto previsioni contrarie alla fonte normativa gerarchicamente

sovraordinata, in quanto lesive, per un verso, della libertà di voto garantita dall'art. 48 Cost. e dell'art. 51 Cost. alla luce della giurisprudenza costituzionale di riferimento e, per altro verso, contrastanti con il sistema elettorale di tipo proporzionale delineato dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944 (che disciplina, al Capo II, la costituzione e la composizione del Consiglio Nazionale), a mente del quale "*a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre*";

II. "*Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 48, 51 e 97 della Costituzione; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 c. 2 e 4 delle Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 cc. 1 e 2 e 5 c. 2 d.lgs. d.lgt. 23 novembre 1944 n. 382; Violazione della nota del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II – Ordini professionali e Albi del 23.08.2023 avente ad oggetto "Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali (art.51 Cost.) e di quella del 20.09.2023 avente ad oggetto "Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Convocazione elettorale dei Consigli dei collegi locali nel periodo tra il 2 e il 16 ottobre 2023"; Violazione dei principi di proporzionalità e rappresentatività; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, incongruità ed illogicità*", atteso che l'art. 11 del nuovo Regolamento avrebbe introdotto una misura costrittiva e limitativa della libertà di voto, oltre che contraria al citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944, laddove prevede la riserva di un seggio al candidato appartenente al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze ricevute (c.d. "quota rosa");

III. "*Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 della Costituzione; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del "Regolamento per la tutela del genere meno rappresentato nell'elezione del Consiglio*

dell'ordine dei Periti Industriali" adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali n. 545/73 del 07 settembre 2023; Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, incongruità ed illogicità", atteso che, sotto un primo profilo, sarebbe stato violato il diritto di elettorato passivo in quanto per presentare la propria candidatura sarebbe stato concesso un termine inferiore al termine minimo di quindici giorni previsto dal nuovo Regolamento, considerato che tra la convocazione delle elezioni (con nota del Consiglio Nazionale del 21 settembre 2023) e l'inizio delle stesse (2 ottobre 2023) sono intercorsi soltanto undici giorni. Sotto altro profilo, inoltre, la successiva concessione di una proroga del termine per la presentazione delle candidature (fino al 6 ottobre 2023), nel rispetto del termine minimo di quindici giorni, avrebbe irrimediabilmente compromesso le operazioni di voto, considerato che alcuni Ordini avrebbero potuto espletare le operazioni di voto anche in precedenza, sulla base di un elenco di candidature evidentemente parziale ed incompleto.

Si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso, evidenziando la legittimità del proprio operato laddove si è limitato a sollecitare l'attuazione dell'art. 13, comma 1, del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, richiedendo al CNPI di voler invitare i Presidenti dei collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati a convocare il Consiglio Nazionale per la consultazione elettorale nel periodo dal 2 al 16 ottobre 2023, segnalando allo stesso che l'introduzione delle disposizioni di natura regolamentare, in attuazione dell'art. 51 Cost. e concernenti l'introduzione di regole volte a tutelare la parità di genere nelle elezioni al Consiglio Nazionale, non è soggetta all'approvazione del Ministero vigilante.

Si è costituito in resistenza il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione e contestando, nel merito, la fondatezza degli assunti avversari.

Si è costituito in resistenza anche il controinteressato Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Napoli, che ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo proposto attesa l'insussistenza dei due requisiti richiesti alla luce della giurisprudenza di riferimento, in particolare l'identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (requisito positivo) e l'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (requisito negativo). Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone, pertanto, la reiezione.

Hanno spiegato atto di intervento *ad opponendum* i 24 Ordini provinciali in epigrafe indicati, i quali si sono associati all'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto e alle difese nel merito sollevate dal controinteressato Ordine provinciale di Napoli.

Con ricorso per motivi aggiunti "propri", notificato il 20.11.2023 e ritualmente depositato, gli Ordini ricorrenti - premessa la tempestività di tale mezzo di gravame in quanto l'impugnato Regolamento elettorale è stato pubblicato e comunicato solo in data 21.09.2023 – hanno censurato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 1 del Regolamento laddove prevede la grave sanzione della nullità dell'intera scheda, qualora non venga espresso il voto in favore di undici nominativi, in violazione del generale principio di tassatività delle cause di nullità stante la mancanza di una previsione normativa al riguardo.

Con ricorso per motivi aggiunti "impropri", notificato il 25.01.2024 e ritualmente depositato, gli Ordini ricorrenti hanno impugnato il verbale di accertamento del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e di proclamazione degli eletti del 12.12.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.12.203 (a sua volta pubblicato in data 02.01.2024), nonché, per quanto occorrer possa, il verbale di insediamento del CNPI 2024 – 2029 del 23.01.2024, deducendo, con i primi tre motivi di diritto, vizi di illegittimità

in via derivata e, con il quarto motivo, vizi di illegittimità in via diretta per violazione dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. d. lgt. n. 382/1944, in quanto sarebbe stata del tutto omessa la necessaria verifica dell'osservanza "*delle norme di legge*", preliminare alla proclamazione degli eletti, da parte della Commissione nominata dal Ministero della Giustizia.

In data 9.2.2024 si sono costituiti per resistere al gravame, in qualità di controinteressati, i candidati in epigrafe indicati neoeletti al Consiglio nazionale.

All'udienza pubblica del 22 aprile 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- L'oggetto del giudizio riguarda la dedotta illegittimità di talune disposizioni del Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali (CNPI), adottato dallo stesso Consiglio Nazionale, con delibera del 7.9.2023, al dichiarato fine di introdurre meccanismi di tipo promozionale a tutela del genere meno rappresentato nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 Cost.

2.1- Ciò posto, ritiene il Collegio, in via preliminare, di respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di legittimazione attiva e di interesse.

Giova premettere che i Periti Industriali sono un Ordine professionale vigilato dal Ministero della Giustizia che ha avuto il suo primo riconoscimento con il R.D. 11 febbraio del 1929 n. 275.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. d.lgt. n. 382/1944, è formato da undici componenti eletti dai Consigli Territoriali della rispettiva professione.

Ne consegue, pertanto, che gli Ordini Territoriali ricorrenti, proprio in quanto appartenenti al novero degli "elettori" dei membri del Consiglio Nazionale, sono senz'altro muniti di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti amministrativi, anche di normazione generale quali un regolamento – come nel caso di specie – che, disciplinando la materia delle elezioni degli organi

interni (in particolare dell'organo centrale, ovvero il Consiglio Nazionale), sono suscettibili di incidere sulle concrete modalità e condizioni di esercizio dei diritti di elettorato attivo spettanti agli Ordini medesimi, soprattutto in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate nell'odierno gravame afferiscono precipuamente alla lesione della libertà di voto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6771 che richiama, a sua volta, Cass., sez. un., 18 dicembre 2020 n. 29106, precisando che, proprio in tema di elezioni interne ad un ordine professionale, è sufficiente l'accertamento dell'appartenenza al bacino soggettivo di riferimento della legittimazione "diffusa", che è costituito, nel caso delle elezioni per il rinnovo di un ordine professionale, dagli iscritti).

2.2- Destituita di fondamento è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto.

Come è noto, il ricorso collettivo, presentato – come nel caso in esame - da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato sez. V, 17/10/2023, n.9029).

Pacifica la sussistenza del primo requisito, ritiene il Collegio che sussista anche il secondo riguardante l'assenza di conflitto di interessi, in quanto la circostanza che gli Ordini ricorrenti siano diversi tra loro per dimensioni (e quindi per "peso elettorale" come si dirà) e per il numero di candidati espresso non vale ad incidere sull'omogeneità delle loro posizioni, poiché le censure prospettate sono dirette a contestare le disposizioni "a monte" che regolano il sistema di elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, per come stabilite dal nuovo Regolamento qui gravato.

Ne discende che la doglianza, che in tal senso accomuna la posizione di tutti i ricorrenti, si appunta sulla irregolarità della disciplina del sistema elettorale

delineata dal Regolamento, in quanto illegittimamente limitativa della libertà di voto.

Il ricorso collettivo proposto deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

3.- Ciò posto, prima di passare alla disamina dei motivi di censura relativi al merito della controversia, appare opportuna, ai fini di una migliore comprensione della complessa vicenda in scrutinio, una breve ricognizione del contesto fattuale e del quadro normativo di riferimento.

L'Ordine professionale dei periti industriali si articola nel Consiglio Nazionale e negli Ordini territoriali, che sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti (cfr. D.P.R. 137/2012: procedimenti disciplinari, formazione continua, etc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia (cfr., sull'autonomia degli Ordini professionali, tra le altre, le sentenze di questa Sezione nn. 17468/2022 e 2471/2023).

Come esposto in premessa, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. d.lgt. n. 382/1944, è formato da undici componenti eletti dagli Ordini Territoriali – questi ultimi si configurano come una sorta di "grandi elettori" in quanto i componenti dei Consigli territoriali sono a loro volta eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo - e resta in carica cinque anni.

Nel caso in esame, in vista della scadenza quinquennale al 17 ottobre 2023, il Consiglio Nazionale ha meritoriamente ritenuto di adottare un nuovo regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale al fine, in particolare, di introdurre le necessarie garanzie a tutela della parità di genere in attuazione dell'art. 51 Cost. – stante la totale mancanza di siffatte previsioni nella pregressa disciplina -, soprattutto alla luce del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che, con due sentenze analoghe del giudice di primo grado (TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2021, n. 4706; Id., 27 ottobre 2021, n. 11023) anche a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 7323/2020, ha annullato il regolamento elettorale adottato rispettivamente

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in quanto entrambi privi di meccanismi correttivi nel sistema elettorale a tutela della parità di genere.

Con riferimento all'evocato principio della parità di genere, si rende opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, pienamente condiviso anche da questa Sezione (cfr. anche la sentenza di questa Sezione n. 8192/2023), secondo cui dalla natura ormai pacificamente vincolante e immediatamente precettiva riconosciuta all'art. 51 Cost. - in particolare al secondo periodo aggiunto dalla legge Cost. 30 maggio 2003, n. 1 a mente del quale "*a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*" - discende «*l'obbligo di promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, al fine di garantire a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.). Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale*» (Corte cost., 10 marzo 2022, n. 62).

Con riguardo al novero dei destinatari della portata immediatamente precettiva del menzionato art. 51 Cost., si è condivisibilmente precisato che "*poiché una corretta lettura dell'art. 51 della Costituzione implica che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri*", deve ritenersi che anche sui Consigli Nazionali degli Ordini professionali gravi l'obbligo di introdurre le opportune misure per il rispetto della parità di genere, "*non essendogli consentito esercitare il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose della legge ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto costituzionale*", ciò anche considerato che la ridetta disposizione costituzionale "*opera come parametro di legittimità, tanto dell'azione legislativa che di quella amministrativa*" (TAR Lazio, Roma, nn. 4706/2021 e 11023/2021 cit.).

Del resto, appare opportuno aggiungere che il richiamato secondo periodo dell'art. 51 Cost. deve essere letto in sinergia con l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) che, dopo aver stabilito che "*la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi*", prescrive espressamente che "*il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato*".

L'art. 23 della Carta di Nizza accoglie, dunque, un'idea di uguaglianza intesa in senso sostanziale come sancita dall'art. 3, comma 2, Cost., per raggiungere la quale sono pienamente ammissibili azioni "positive" che prevedano misure perequative in favore del genere svantaggiato. Deve, pertanto, essere interpretata in quest'ottica la "promozione" delle pari opportunità da parte della Repubblica richiamata dall'art. 51 Cost., dove per Repubblica deve intendersi lo Stato nelle sue declinazioni di Stato-legislatore ma anche, per quanto qui rileva, di Stato-amministrazione, essendovi dunque ricompresi gli enti pubblici.

Ebbene, con riferimento all'individuazione delle concrete misure per attuare la parità effettiva di genere nell'accesso alle cariche elettive, la Corte costituzionale ha precisato che esse possono essere di "*diverso tipo*", a condizione tuttavia che non vengano introdotti meccanismi "costrittivi" del voto, anziché meramente "promozionali", escludendo dunque la legittimità di misure che «*non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi*» (Corte cost., 14 gennaio 2010, n.4).

4.- Tanto chiarito, occorre a questo punto passare allo scrutinio del gravame nel merito, anticipando sin d'ora che deve ritenersi destituito di fondamento il secondo motivo del ricorso introduttivo (come reiterato nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti), riguardante l'illegittimità della disposizione regolamentare che prevede la riserva di un seggio (su undici) al candidato appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dal numero di

preferenze ricevute (c.d. "quota rosa"), mentre va accolto il primo motivo di ricorso (come reiterato nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti) con il quale è stata dedotta la contrarietà di talune disposizioni regolamentari, riguardanti l'espressione delle preferenze e la nullità totale delle schede elettorali, rispetto agli atti normativi di rango primario e costituzionale, con conseguente caducazione automatica degli atti connessi relativi al procedimento elettorale in quanto svoltosi sulla base di un Regolamento parzialmente illegittimo.

4.1- Principiando, per comodità espositiva, dal secondo motivo di impugnazione, gli Ordini ricorrenti assumono che la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 1 del Regolamento, laddove prevede la riserva di almeno un seggio su undici – ossia tanti quanti sono i componenti del Consiglio Nazionale - ad un appartenente al genere meno rappresentato "*indipendentemente dal numero di preferenze*", violerebbe sia l'art. 51 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto si tratterebbe di un meccanismo di tipo "costrittivo" e non solo "promozionale", sia la norma di fonte primaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e art. 5, comma 2, del d.lgs. d.lgt. n. 382/1944, in forza dei quali "*Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti*" e "*in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età*".

La doglianza non è suscettibile di positiva valutazione.

Occorre anzitutto rilevare che il comma 10 dell'art. 1 del Regolamento prevede, al primo periodo, che "*sono nulle le schede che non contengono l'espressione di voto per il/la candidato/a appartenente al genere meno rappresentato, se presente nelle candidature*". Tale disposizione, che non è oggetto di impugnazione in quanto ritenuta legittima dai ricorrenti, stabilisce pertanto che gli Ordini Territoriali - che dispongono di almeno due voti sulla base di quanto ora si dirà – devono necessariamente assegnare almeno un voto alla candidata del genere meno rappresentato.

I ricorrenti proseguono affermando che, sulla base di detta disposizione, in un sistema che prevede un numero complessivo di voti spettanti agli Ordini territoriali pari a 258, "*una delle candidate del genere rappresentato verrebbe certamente eletta in quanto - anche volendo escludere l'espressione di preferenze da parte dei 7 ordini che dispongono di un solo voto – ad almeno una delle candidate verrebbero attribuiti non meno di 30 voti, ossia un numero ampiamente sufficiente a garantire l'elezione (nel 2018 il consigliere eletto col maggior numero di voti ne ricevette 28)*" (pag. 17 primo ricorso per motivi aggiunti).

Ora, sebbene i ricorrenti abbiano articolato tale assunto difensivo al fine di evidenziare l'inutilità, oltre che l'illegittimità, di una disposizione regolamentare – quella del comma 11 oggetto di gravame - che introduca una quota vincolata, ritiene il Collegio, per converso, che detta argomentazione valga di fatto a depotenziare notevolmente l'asserita natura costrittiva della previsione censurata.

Difatti, appurato, per espressa ammissione degli Ordini ricorrenti, che un seggio risulterebbe comunque verosimilmente assegnato al candidato appartenente al genere meno rappresentato già in applicazione della disposizione del comma 10, l'introduzione della quota vincolata non sembra dare luogo ad una "*alterazione forzosa della [del]la composizione dell'assemblea elettiva*" (Corte cost. n. 4/2010 cit.), risolvendosi per contro in una misura di "promozione" finalizzata anche a determinare una sorta di "effetto trascinamento", come evidenziato dal CNPI, nell'ottica di rendere effettivamente contendibile almeno un seggio in favore del genere meno rappresentato e, conseguentemente, indurre i soggetti appartenenti a tale genere a presentare un maggior numero di candidature.

Né sembra che detta disposizione regolamentare sia del tutto inconciliabile con la previsione normativa di rango primario di cui al citato artt. 11 del d.lgs. d.lgt. n. 382/1944, che sostanzialmente stabilisce l'attribuzione del seggio al candidato che abbia riportato il maggior numero di voti in applicazione del basilare principio di maggioranza. Si ritiene, infatti, che tale previsione, in

quanto risalente all'ordinamento pre-repubblicano, debba essere interpretata in un'ottica costituzionalmente orientata, in modo da consentire, almeno per uno degli undici seggi, un temperamento al rigoroso principio della maggioranza al fine di garantire la concreta attuazione del principio di parità di genere sancito dall'art. 51 Cost. in virtù di quanto sinora esposto.

Del resto, a sostegno della legittimità di una siffatta disposizione volta all'introduzione del seggio "riservato" appare opportuno richiamare, nella medesima prospettiva, la scelta operata dal legislatore con riguardo all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione delle società quotate. In particolare, l'art. 147 *ter* del d. lgs. n. 58/1998 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria), al comma 1 *ter* - per come riformulato dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – contempla espressamente una riserva dei seggi in favore del genere meno rappresentato, in particolare disponendo che "*lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti*".

Anche la previsione normativa da ultimo evocata, pertanto, nel riservare una quota degli "*amministratori eletti*" – anche significativa in quanto pari ad "*almeno due quinti*" - al genere meno rappresentato, conforta la non manifesta irragionevolezza o illogicità della disposizione oggetto di gravame, peraltro adottata nell'esercizio dell'ampia autonomia, anche regolamentare, riconosciuta agli Ordini professionali - e chiaramente al Consiglio Nazionale - in quanto "*soggetti esponenziali di corpi professionali ad appartenenza necessaria, espressione autentica della società pluralistica, che operano sotto la protezione della Costituzione e delle leggi*" (cfr., ancora, le sentenze di questa Sezione nn. 17468/2022 e 2471/2023).

Il secondo motivo di impugnazione va, dunque, respinto.

4.2- Passando ora allo scrutinio del primo motivo, gli Ordini ricorrenti deducono l'illegittimità del combinato disposto delle seguenti disposizioni del

Regolamento elettorale, in quanto contrastanti con il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944 nonché con i principi costituzionali di elettorato attivo e passivo:

a) i candidati votati in ciascuna scheda elettorale devono essere in numero pari al numero di eleggibili in Consiglio, cioè undici, a pena di nullità totale della scheda (art. 1, comma 10, secondo periodo, reg. elett.);

b) ad ogni nominativo indicato nella scheda elettorale sono attribuiti tutti i voti spettanti all'Ordine (art. 1, comma 9, reg. elett.).

Il motivo di censura è fondato.

Muovendo innanzitutto dalla norma di rango primario, occorre richiamare l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944 (che disciplina, al Capo II, la costituzione e la composizione del Consiglio Nazionale) il quale stabilisce, al fine di garantire la proporzionalità e la rappresentatività dell'intera categoria professionale, che ciascun Ordine Territoriale disponga di un numero di voti proporzionato al rispettivo numero di iscritti, ed in particolare: "*a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre*".

In altri termini, il numero di voti a disposizione è in relazione diretta con la dimensione dell'Ordine Territoriale, per cui maggiori sono gli iscritti e maggiore sarà il numero di voti che l'Ordine Territoriale potrà esprimere per l'elezione dei componenti del CNPI, secondo il criterio sopra indicato.

Ne discende che i Consigli degli Ordini Territoriali con un numero di iscritti all'albo inferiore o pari a cento possono esprimere un solo voto.

Ora, le censurate disposizioni regolamentari prevedono, anzi impongono, a pena di nullità totale della scheda, che il voto debba essere necessariamente espresso in favore di undici nominativi - tanti quanti sono i componenti del Consiglio Nazionale - così inibendo la possibilità di attribuire il singolo voto o la pluralità di voti a propria disposizione soltanto al candidato (o ai candidati) di proprio gradimento.

In quest'ottica, secondo la prospettazione difensiva del CNPI, anche gli Ordini Territoriali – in concreto pari a sette - che dispongano di un solo voto sarebbero del pari tenuti a contribuire alla promozione della parità di genere, dovendo esprimere non una singola preferenza ma una selezione di undici componenti, di cui almeno una dell'altro sesso. Il CNPI precisa, altresì, che il "montante di voti" esprimibile da ciascun Ordine Territoriale in proporzione al numero degli iscritti, come previsto dal citato art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale, non sarebbe comunque alterato, poiché, ad esempio, l'Ordine che disponga di due voti dovrebbe attribuirli "*tutti*" ad ognuno degli undici nominativi indicati nella scheda, lo stesso per l'Ordine che disponga di tre voti e via discorrendo.

Ebbene, anche volendo aderire al rilievo difensivo del CNPI secondo cui non vi sarebbe alcuna alterazione del principio sotteso al citato art. 11 di rango primario che correla il "peso elettorale" di ciascun Ordine Territoriale al rispettivo numero degli iscritti, le disposizioni regolamentari impugnate non resistono, invece, alla censura secondo cui tale misura sarebbe qualificabile come "costrittiva" più che meramente "promozionale" della parità di genere, in aperta violazione del principio della libertà di voto tutelato dall'art. 48 Cost. nonché dell'art. 51 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale di riferimento.

Sotto un primo profilo, infatti, mentre nel sistema previgente - come correttamente rilevato dai ricorrenti - era possibile scegliere liberamente di attribuire i voti a propria disposizione *in toto* ad un candidato oppure ripartirli, parimenti in virtù di una libera scelta, tra una pluralità di candidati (ad esempio due voti ad un candidato, uno ad un altro ed uno ad un altro ancora), il sistema delineato dal nuovo Regolamento impone l'attribuzione delle proprie preferenze anche a candidati che non sarebbero affatto di proprio gradimento, considerato che l'Ordine è obbligato ad indicare nella scheda esattamente undici nominativi (non uno di più e non uno di meno) a pena di nullità dell'intera scheda, di modo che la validità del voto in favore del

candidato prescelto (o dei candidati prescelti) – ivi compreso quello espresso in favore della candidata del genere meno rappresentato – è subordinata all'attribuzione di analoga preferenza in favore di un ulteriore numero predeterminato di candidati indipendentemente dalla propria volontà e dall'eventuale non gradimento degli ulteriori nominativi presenti.

In un tale sistema, peraltro, le preferenze espresse in favore necessariamente di undici candidati – secondo un meccanismo palesemente "costrittivo" - assumono, tra di loro, il medesimo "peso" ai fini dell'esito elettorale, considerato che anche l'Ordine che dispone di più voti non può scegliere di suddividerli maggiormente in favore di un candidato piuttosto che di un altro, stante la previsione del comma 9 secondo cui ad "*ogni nominativo indicato*" nella scheda elettorale sono attribuiti "*tutti i voti spettanti all'Ordine*".

Tale sistema appare, invero, anche affetto da vizi di illogicità e incongruenza rispetto alla finalità della "tutela della parità di genere" dichiaratamente perseguita, atteso che, a titolo esemplificativo, l'Ordine che avesse l'intenzione di esprimere tutti i voti a propria disposizione in favore della candidata appartenente al genere meno rappresentato neanche potrebbe validamente esercitare tale scelta, in quanto comunque costretto, a pena di nullità dell'intera scheda, ad indicare – oltre al nominativo della candidata prescelta – anche altri dieci nominativi e, inoltre, ad assegnare a ciascuno di essi tutti i voti a propria disposizione, di modo che la preferenza assegnata alla candidata del genere meno rappresentato risulterebbe evidentemente "annacquata" e sminuita nella sua portata , come correttamente eccepito dai ricorrenti, poiché destinata ad assumere, ai fini elettorali, lo stesso peso delle altre dieci preferenze coattivamente assegnate agli altri candidati.

Si giunge, in sostanza, ad un sistema elettorale in cui la preferenza assegnata, in ipotesi, ad un solo candidato, "liberamente" scelto, è del tutto equivalente a quella attribuita agli altri dieci candidati, "coattivamente" scelti a pena di nullità integrale della scheda.

In quest'ottica appare evidente il *vulnus* alla libertà di voto costituzionalmente garantita, in quanto ciascun elettore – ossia l'Ordine Territoriale – viene sostanzialmente privato della libertà di scegliersi il "candidato preferito" (o i candidati preferiti), vale a dire della libertà di attribuire le proprie preferenze soltanto al candidato (di sesso maschile o femminile) o ai candidati di proprio gradimento, essendo per contro obbligato, onde evitare la nullità dell'intera scheda, ad attribuire la preferenza anche a candidati che, in assenza di tali disposizioni, non avrebbe affatto votato, peraltro con l'ulteriore vincolo di dover attribuire a ciascuno degli undici nominativi indicati nella scheda plurinominale tutti i voti a propria disposizione, senza dunque neanche la possibilità di poter diversamente ripartire i voti a propria disposizione - tra gli undici nominativi indicati – in funzione del proprio gradimento (cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 8333/2015, integralmente confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3414/2016, che ha giudicato illegittimo il Regolamento per l'elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini Forensi, precisando che devono ritenersi costituzionalmente legittimi soltanto i meccanismi idonei "*a promuovere e non ad imporre il rispetto di proporzione fra i generi*").

In ultima analisi, deve ritenersi che le disposizioni censurate con il primo motivo siano illegittime in quanto contrastanti con l'art. 48 Cost. e con l'art. 51 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale di riferimento, poiché volte a "*comprimere o condizionare nel merito*" le scelte dell'elettore e, pertanto, ad alterare "*forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima*" (Corte cost. n. 4/2010 cit.).

5.- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di gravame sulla scorta delle considerazioni innanzi descritte, l'impugnato Regolamento elettorale, adottato con delibera del CNPI del 07.09.2023, deve essere parzialmente annullato limitatamente alle disposizioni *i)* di cui al comma 9 dell'art. 1 secondo cui "*ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti*

all'Ordine" e *ii)* di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 1 a mente del quale "*Inoltre, sono nulle le schede che riportano un numero di nominativi votati difforme, inferiore o superiore, rispetto a quelli da eleggere al Consiglio Nazionale*".

Dai rilievi che precedono discende la caducazione automatica degli atti conseguenti relativi al procedimento elettorale, in quanto svoltosi sulla base di un Regolamento parzialmente illegittimo.

6.- La peculiarità e la complessità della vicenda concreta giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-*bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai due atti di motivi aggiunti in epigrafe indicati, lo accoglie parzialmente ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 aprile 2024 e 29 maggio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Verico

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO